



FEASR



REGIONE DEL VENETO



Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali

REGOLAMENTO INTERNO PER LA GESTIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSE

Approvato con deliberazione n. 17 del 10.03.2016 del Consiglio di Amministrazione del GAL Baldo-Lessinia.



Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali

Il presente regolamento contiene le disposizioni volte a garantire la gestione di eventuali conflitti d'interesse. Le disposizioni di riferimento, anche alla luce delle criticità evidenziate dalla Relazione speciale della Corte dei Conti Europea n. 5 del 2010, sono le seguenti:

Disposizioni e linee guida comunitarie

- Reg. CE 885/2006 allegato I punto 1 , lettera B comma V
- Reg. CE 679/2011 articolo 11 punto 4)
- “Guida all’attuazione dell’asse Leader dei programmi di Sviluppo Rurale 2007 – 2013 finanziati dal FEASR” a cura della DG AGR1 (vers. 8/03/2011)

Disposizioni Regionali

- DGR 1550 del 27/09/2011

ART. 1 – FINALITÀ

Con situazioni in conflitto di interesse s’intendono quelle situazioni concrete in cui l'imparzialità della funzione esercitata da una o più figure facenti parte del GAL potrebbe venire meno in conseguenza dei propri interessi professionali o personali in causa.

Le finalità del presente Regolamento sono:

- garantire che i promotori di un progetto non abbiano la possibilità di influenzare la decisione di selezione dei progetti;
- dotarsi di uno strumento di tutela efficace per evitare situazioni di conflitto di interesse nel processo decisionale relativo alla selezione dei progetti;
- garantire la trasparenza del processo decisionale attraverso la tracciabilità delle potenziali situazioni di conflitto di interesse.

ART. 2 – FASI PROCEDURALI

Le fasi procedurali individuate nell’ambito del procedimento amministrativo relativo alla concessione di contributi in cui si ritiene sia possibile l’insorgere di situazioni di conflitto di interesse sono le seguenti:

- a) selezioni di personale e collaboratori, e affidamenti d’incarico a consulenti e per l’acquisizione di beni e servizi;
- b) definizione dei bandi (punteggi da assegnare ai diversi criteri di selezione dei progetti a bando, massimali di contribuzione, ecc.);
- c) selezione delle operazioni da finanziare con modalità “a regia GAL”;
- d) approvazione graduatoria delle domande di aiuto, in sede di Commissione congiunta GAL - Avepa.

ART. 3 – SITUAZIONI DI POTENZIALE CONFLITTO DI INTERESSE

Le situazioni di potenziale conflitto di interesse sono le seguenti:

1. titolarità/rappresentanza legale di ditte, imprese, aziende agricole o enti i cui interessi siano coinvolti dallo svolgimento delle attività del GAL nell’attuazione della strategia di sviluppo locale;
2. partecipazioni finanziarie e/o patrimoniali in ditte, imprese e aziende agricole da parte di chi opera nel GAL che possano porlo in situazione di conflitto di interessi con la funzione svolta per conto del GAL nell’attuazione della strategia di sviluppo locale;



Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali

3. prestazioni di attività professionale per conto di associazioni, ditte, imprese e aziende agricole di chi opera nel GAL che possano porlo in situazione di conflitto di interessi con la funzione svolta per conto del GAL nell'attuazione della strategia di sviluppo locale;
4. partecipazione all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri ovvero del coniuge, di conviventi o di parenti entro il quarto grado.

ART. 4 – SOGGETTI INTERESSATI

Le situazioni di potenziale conflitto di interesse possono riguardare tutti i soggetti che operano all'interno del GAL e vengono così identificati:

- a) i membri del Consiglio di Amministrazione
- b) il personale del GAL e i consulenti esterni
- c) I membri delle Commissioni congiunte GAL/AVEPA

a) membri del consiglio direttivo

I membri del Consiglio di Amministrazione aventi un interesse diretto o indiretto o rappresentanti di soggetti aventi un interesse diretto in un determinato progetto o selezione (sia per quanto riguarda i progetti finanziati che per quanto riguarda le selezioni di personale e gli affidamenti d'incarico), non possono partecipare alle decisioni in merito al progetto stesso, in conformità anche a quanto previsto dalla normativa nazionale in materia di conflitto di interesse per gli amministratori (art. 2391 del Codice Civile).

In tal caso, i membri interessati sono obbligati a segnalare tempestivamente la situazione di conflitto di interesse e abbandonare la seduta. Il verbale del Consiglio di Amministrazione o la delibera devono riportare l'uscita del componente del Consiglio di Amministrazione ed i motivi della situazione di conflitto di interesse.

b) personale e consulenti esterni

Il personale del GAL, con particolare riferimento al Direttore, non può essere parte della struttura tecnica di altro GAL.

Il personale che opera stabilmente presso il GAL nell'ambito dell'attuazione del PSL 2014 – 2020, indipendentemente dalla tipologia di contratto, non deve svolgere altri incarichi retribuiti riguardanti la progettazione o l'attuazione di operazioni/domande di aiuto finanziate dal PSL salvo espressa autorizzazione della Regione, a fronte di una motivata richiesta da parte del GAL, e non deve inoltre svolgere altre attività economiche che lo pongano in conflitto di interessi, in particolare per quanto riguarda i rapporti con i richiedenti o i beneficiari, inerentemente la presentazione e la gestione delle domande di aiuto.

In analogia a quanto previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, D.M. Funzione pubblica del 28-11-2000, pubblicato sulla G.U. n. 84 del 10-4-2001, è necessario pertanto che il dipendente mantenga una posizione di indipendenza, al fine di evitare di prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interessi.

Qualora si verifichi concretamente il caso in cui il personale sia chiamato a prendere decisioni che coinvolgano interessi propri, di conviventi o di parenti fino al quarto grado, ovvero che si manifesti una potenziale situazione di conflitto di interessi così come definita all'articolo 3, è necessario che questi si astenga dalle attività di cui è stato incaricato, rappresentando tempestivamente la situazione al Presidente del GAL, il quale provvederà ad incaricare un altro dipendente.



Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali

I consulenti esterni, al pari dei dipendenti, non devono svolgere altre attività economiche che li pongano in conflitto di interessi nelle diverse attività connesse alla presentazione e alla gestione delle domande di aiuto sul PSL e, qualora si presenti una situazione di conflitto di interesse, sono anch'essi obbligati a comunicarlo prontamente al Presidente del GAL, astenendosi dalle attività di cui è stato incaricato.

In tal caso il GAL valuterà se risulta possibile attivare misure adeguate, limitando l'operato del consulente stesso ovvero, qualora ciò non fosse possibile, provvederà ad interrompere ogni rapporto lavorativo con il consulente.

c) Membri delle Commissioni congiunte GAL/AVEPA

Sulla base di quanto previsto dal PSR Veneto 2014 – 2020, Paragrafo 15.1.2.1 e dall'Allegato B) alla DGR 1937/2015 Indirizzi Procedurali Generali, Paragrafo 3.1, il bando (pubblico, regia, gestione diretta) di apertura termini individua, per ciascuna misura/sottomisura/tipo di intervento per la quale è possibile presentare una domanda di aiuto, i criteri di ammissibilità, i criteri di selezione (bando pubblico), nonché i vincoli per l'accesso ai benefici, i termini per la realizzazione dell'operazione la data di chiusura dei termini per la presentazione delle domande e i fondi a disposizione. La Commissione GAL-AVEPA, composta da un numero paritario di rappresentanti di Avepa e del GAL e presiedute dal Presidente del GAL o da un suo delegato, esamina la conformità della proposta di bando con il Programma di sviluppo locale e con le Linee Guida Misure e, nei casi di presunta non conformità chiede alla Sezione Piani e programmi settore primario l'attivazione della procedura di VCM. Inoltre la Commissione tecnica GAL-AVEPA, presieduta dal rappresentante del GAL avrà il compito di:

- verificare il quadro generale delle domande presentate;
- verificare e supportare l'istruttoria delle domande di aiuto;
- verificare e validare le proposte dell'istruttoria per quanto riguarda l'applicazione dei criteri di selezione.

E' previsto un momento di valutazione congiunta prima della formazione della graduatoria.

E' fatto carico ad Avepa il compito di assumere le informazioni utili per evitare potenziale situazione di conflitto di interesse dei soggetti convocati in Commissione.